



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 4989

Seduta del 30/03/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSI  
SIMONA BORDONALI  
FRANCESCA BRIANZA  
CRISTINA CAPPELLINI  
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA  
GIULIO GALLERA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
ALESSANDRO SORTE  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Mauro Parolini

Oggetto

LINEA "CONTROGARANZIA" - MODIFICA DELLA DGR X/3961 DEL 31/07/2015 ED ULTERIORI DETERMINAZIONI - POR FESR 2014 - 2020: ASSE III, AZIONE III.3.D.1.1 (3.6.1 DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Paola Negroni

Il Direttore Generale Danilo Piercarlo Maiocchi

L'atto si compone di 13 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

LA GIUNTA

---

**RICHIAMATO** integralmente il contenuto della DGR X/3961 del 31/07/2015 "Istituzione della linea "Controgaranzia" e del relativo fondo a valere sull'asse III POR FESR 2014 – 2020";

**RICHIAMATO** il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della CE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (Controllo);

**DATO ATTO** che il beneficio derivante dalla presente Linea di intervento non è rivolto a Destinatari Finali, destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare, in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 stesso;

**DATO ATTO** che, rispetto alle previsioni della succitata DGR X/3961, per l'istituzione del fondo denominato "Fondo Controgaranzie", la disponibilità necessaria pari a Euro 28.500.000,00, che costituisce la dotazione finanziaria iniziale comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo, è individuata a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

anno 2016, complessivi euro 22.000.000,00 così suddivisi:

- ✓ 11.000.000,00 sul capitolo 14.01.203.010840 "POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE", che presenta una disponibilità pari a oltre € 36.000.000,00 nel 2016;
- ✓ 7.700.000,00 sul capitolo 14.01.203.010856 "POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE", che presenta una disponibilità pari a oltre € 25.000.000,00 nel 2016;



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 
- ✓ 3.300.000,00 sul capitolo 14.01.203.010874 "POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE, che presenta una disponibilità pari a oltre € 10.000.000,00 nel 2016;

anno 2017, complessivi euro 6.500.000,00 così suddivisi:

- ✓ 3.250.000,00 sul capitolo 14.01.203.010840 "POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE", che presenta una disponibilità pari a oltre € 36.000.000,00 nel 2017;
- ✓ 2.275.000,00 sul capitolo 14.01.203.010856 "POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE", che presenta una disponibilità pari a oltre € 25.000.000,00 nel 2017;
- ✓ 975.000,00 sul capitolo 14.01.203.010874 "POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE", che presenta una disponibilità pari a oltre € 10.000.000,00 nel 2017;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'articolo 37 comma 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede che l'attuazione degli strumenti finanziari, finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE"), sia realizzata mediante appositi incarichi ("Accordi di Finanziamento");

**RITENUTO** che Finlombarda S.p.A. possa svolgere le funzioni di soggetto gestore del Fondo "Controgaranzie", operando in base a specifiche disposizioni della D.G. Sviluppo Economico in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, come da specifico Accordo di Finanziamento;

**RITENUTO** pertanto:

- di individuare in Finlombarda S.p.A. il soggetto gestore del "Fondo Controgaranzie";
- di dare mandato al Direttore Generale pro tempore della D.G. Sviluppo



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

Economico in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 a sottoscrivere l'Accordo di Finanziamento relativo all'incarico a Finlombarda S.p.A.;

**VISTO** l'art. 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che stabilisce le soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione sugli strumenti finanziari;

**PRECISATO** che in ordine al fondo istituito con la DGR n. 3961/2015 i costi di gestione massimi da riconoscere al soggetto gestore non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei contributi versati al medesimo strumento, coerentemente con quanto previsto al comma 3, lett. d) del succitato art. 13;

**DATO ATTO** che con Dgr del 18 settembre 2015, n. 4041 "Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2015/2017 per adeguamento al IV livello del Piano dei conti e variazioni di bilancio (D.Lgs 118/11 – D. Lgs 126/14 – L.r. 34/78 . L.r. 19/12, art. 1, co. 4) – 18° provvedimento", in applicazione della sopracitata legge 20/2015, sono state approvate le linee guida per il pagamento delle fatture di Finlombarda relative alle spese di gestione dei Fondi (allegato B della DGR 4041/2015 così come modificato con Dgr 28 gennaio 2016, n. 4751);

**DATO ATTO** inoltre che, così come previsto dall'allegato B alla Dgr 4041/2015, così come modificato con Dgr 28 gennaio 2016, n. 4751, relativamente agli strumenti finanziari o fondi a valere su risorse UE: *"Nel caso di strumenti finanziari, l'IVA sui costi di gestione non è recuperabile, pertanto la spesa corrispondente all'IVA dovrà essere imputata su apposito capitolo"*, capitolo n. 1.12.110.10995 "Iva strumenti finanziari POR FESR 2014 - 2020 appositamente costituito dall'autorità di gestione;

**DATO ATTO** che, rispetto alle previsioni della succitata DGR X/3961, con Provvedimento Organizzativo n. XIV (DGR 4235 DEL 27/10/2015) è stata attribuita al Direzione Generale Sviluppo Economico la competenza relativa alla Linea "Controgaranzia"(POR FESR 2014 – 2020: ASSE III, AZIONE III.3.d.1.1 (3.6.1 dell'Accordo di Partenariato), al relativo Fondo e a sottoscrivere, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, l'Accordo di Finanziamento relativo all'incarico a Finlombarda S.p.A.;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**RILEVATO** che, in ragione della mutata situazione del mercato del credito ed al fine di semplificare l'iter procedurale per l'accesso alla Linea d'Intervento "Controgaranzie", si ritiene di modificare l'Allegato 1 alla DGR X/3961 con l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento come di seguito evidenziato:

- adesione dei soggetti richiedenti: presentazione di un'unica domanda finalizzata al convenzionamento con il gestore;
- caratteristiche dell'agevolazione: modifica del CAP attribuibile ai Confidi con una particolare premialità per i Confidi che abbiano portato a termine processi di fusione successivamente alla data del 17/04/2014 (in attuazione della DGR 1706/2014);

**DATO ATTO** che, a seguito della mutata competenza stabilita dal succitato Provvedimento Organizzativo n. XIV, nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013, compete alla Direzione Generale Sviluppo Economico la pubblicazione del bando attuativo, relativo alla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'iniziativa di cui all'allegato A;

#### **ACQUISITI:**

- nella seduta del 9 marzo 2016, il parere della Cabina di Regia Fondi Strutturali 2014-2020;
- nella seduta del 29 febbraio 2016, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato F) della d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015;
- il parere positivo dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, con nota del 10/03/2016;"

**A voti unanimi** espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. di modificare l'Allegato 1 alla DGR X/3961 con l'Allegato A, parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

del presente provvedimento, contenente i criteri relativi alla Linea di intervento "Controgaranzia";

2. di individuare la disponibilità necessaria pari a Euro 28.500.000,00, che costituisce la dotazione finanziaria iniziale comprensiva delle spese di gestione del "Fondo Controgaranzie" a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

- anno 2016, complessivi euro 22.000.000,00 così suddivisi:
  - ✓ 11.000.000,00 sul capitolo 14.01.203.010840 "POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE", che presenta una disponibilità pari a oltre € 36.000.000,00 nel 2016;
  - ✓ 7.700.000,00 sul capitolo 14.01.203.010856 "POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE", che presenta una disponibilità pari a oltre € 25.000.000,00 nel 2016;
  - ✓ 3.300.000,00 sul capitolo 14.01.203.010874 "POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE", che presenta una disponibilità pari a oltre € 10.000.000,00 nel 2016;
- anno 2017, complessivi euro 6.500.000,00 così suddivisi:
  - ✓ 3.250.000,00 sul capitolo 14.01.203.010840 "POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE", che presenta una disponibilità pari a oltre € 36.000.000,00 nel 2017;
  - ✓ 2.275.000,00 sul capitolo 14.01.203.010856 "POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE", che presenta una disponibilità pari a oltre € 25.000.000,00 nel 2017;
  - ✓ 975.000,00 sul capitolo 14.01.203.010874 "POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE", che presenta una disponibilità pari a oltre € 10.000.000,00 nel 2017;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

nel 2017;

3. di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto, comprese la definizione del bando ai sensi del Reg. 1407/2013 e la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento relativo all'incarico a Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo ed il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. 1407/2013;
4. di stabilire che in ordine al fondo istituito con la DGR n. 3961/2015 i costi di gestione massimi da riconoscere al soggetto gestore non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei contributi versati al medesimo strumento, coerentemente con quanto previsto al comma 3, lett. d) del succitato art. 13;
5. di stabilire inoltre che, così come previsto dall'allegato B alla Dgr 4041/2015, così come modificato con Dgr 28 gennaio 2016, n. 4751, relativamente agli strumenti finanziari o fondi a valere su risorse UE: *“Nel caso di strumenti finanziari, l'IVA sui costi di gestione non è recuperabile, pertanto la spesa corrispondente all'IVA dovrà essere imputata su apposito capitolo”*, capitolo n. 1.12.110.10995 *“Iva strumenti finanziari POR FESR 2014 - 2020 appositamente costituito dall'autorità di gestione;*
6. di stabilire che le agevolazioni finanziarie della Linea di intervento “Controgaranzia” di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, saranno concesse a seguito di pubblicazione di apposito successivo bando secondo le previsioni del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
7. di prevedere che i successivi atti siano adottati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
8. di prevedere che il beneficio derivante dalla presente Linea di intervento non sia rivolto a Destinatari finali di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare, in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 stesso;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul portale Open Data, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it));
10. di trasmettere la presente deliberazione a Finlombarda S.p.A., gestore del Fondo Controgaranzie, per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## CARATTERISTICHE LINEA D'INTERVENTO "CONTROGARANZIA"

<b>DOTAZIONE INIZIALE</b>	Pari a <b>28,5 milioni di euro</b> , a valere sull'Azione III.3.d.1.1 del POR FESR 2014-2020, comprensivi delle spese di gestione del Fondo
<b>SOGGETTI RICHIEDENTI</b>	I Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritti nell'elenco di cui all'art. 155 TUB (oppure 112 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) o nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB (oppure all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141).
<b>DESTINATARI FINALI</b>	<p>I destinatari finali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aventi sede legale o unità locale o comunque sede della propria attività in Lombardia;</li> <li>• che non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;</li> <li>• che non rientrino tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015;</li> <li>• che non si trovino in una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013.</li> </ul> <p>Inoltre, i destinatari finali devono appartenere <u>alternativamente</u> ad una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PMI secondo la definizione dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, iscritte e attive al Registro Imprese;</li> <li>• liberi professionisti, in qualità di persone fisiche;</li> <li>• società tra professionisti (Stp, ai sensi dell'art. 10 c.3 della legge 183/2011 e del decreto interministeriale n. 34/2013), dotate pertanto di personalità giuridica e iscritte al Registro Imprese, che risultano assimilate alle PMI, come sopra definite.</li> </ul>
<b>OGGETTO INTERVENTO</b>	
<b>FINALITÀ</b>	Migliorare l'accesso al credito dei Destinatari finali, sia in termini di creazione di nuovo credito che di diminuzione dei costi delle garanzie.
<b>OPERAZIONI AMMISSIBILI</b>	<p>Garanzie rilasciate dai Soggetti Richiedenti (Confidi) su Operazioni finanziarie rientranti in una delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cassa: apertura di credito in conto corrente;</li> <li>– Smobilizzo: linea di credito rotativa per anticipazioni finanziarie su portafoglio commerciale;</li> <li>– Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante;</li> <li>– Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti.</li> </ul> <p>Ai fini dell'ammissibilità le operazioni finanziarie dovranno essere</p>

**Allegato "A"**

	<p>erogate (o attivate nel caso di linee di cassa e smobilizzo) dai soggetti finanziatori (Banche) ai Destinatari finali da non più di tre mesi rispetto alla data di richiesta di inserimento nel portafoglio controgarantito. In deroga a tale principio, esclusivamente in sede di prima applicazione (primo flusso informativo delle operazioni garantite da parte dei Confidi), saranno ammesse operazioni erogate (o attivate nel caso di linee di cassa e smobilizzo) a partire dal 24/04/2015.</p> <p>Le operazioni finanziarie dovranno rispondere ad una delle seguenti finalità (ex art 37 par 4 del Regolamento UE 1303/2013) : i) creazione di nuove imprese, ii) messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, iii) messa a disposizione di capitale di espansione, iv) messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa, v) realizzazione nuovi progetti, vi) penetrazione nuovi mercati vii) sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti. La finalità dovrà emergere dall'istruttoria del Soggetto richiedente sul Destinatario finale, nell'ambito di un processo valutativo che dia atto delle strategie, delle prospettive e dei piani aziendali di quest'ultimo.</p> <p>Non beneficiano della controgaranzia le operazioni finanziarie a valere, anche parzialmente, su risorse di Regione Lombardia e/o di Finlombarda.</p>
<b>AGEVOLAZIONE</b>	
<b>TIPOLOGIA</b>	<p>Controgaranzia su portafogli di garanzie concessi dai Soggetti Richiedenti (Confidi). La controgaranzia rilasciata opera nei limiti della prima perdita prefissata (CAP) sull'importo complessivo di controgaranzie rilasciate a ciascun Soggetto Richiedente (Plafond di riferimento), nei limiti dell'importo massimo di controgaranzie assegnato (Plafond garantito).</p> <p>Sul fondo potrà essere attivata una garanzia di terzo livello da parte di altri soggetti.</p> <p>La controgaranzia è rilasciata a titolo gratuito al Confidi che dovrà trasferire il beneficio sul destinatario finale.</p>
<b>CARATTERISTICHE</b>	<p>La misura prevede tre periodi di costruzione del portafoglio (Periodo di riferimento), di cui il primo con decorrenza dal 24/04/2015.</p> <p>Le risorse dedicate a ciascun Periodo di riferimento sono determinate in proporzione alla durata di ciascuno degli stessi.</p> <p>Il CAP attribuito a ciascun Confidi è pari al 4% del Plafond di riferimento, incrementabile al 4,5% nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i Soggetti Richiedenti (Confidi) che abbiano portato a termine processi di fusione successivamente alla data del 17/04/2014 (DGR 1706/2014).</li> <li>- per i Soggetti Richiedenti (Confidi) che, con riferimento ai dati presenti nell'ultimo bilancio approvato, soddisfino almeno 5 dei 7 seguenti requisiti economico-patrimoniali – organizzativi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stock garanzie in essere &gt; € 150.000.000</li> <li>2. Imprese socie lombarde &gt; 15.000</li> </ol> </li> </ul>

3. C.S. versato da società lombarde > € 15.000.000
4. Total Capital Ratio > 8%
5. Cost/Income < 75%
6. Liquidità su garanzie > 7,50%
7. Rettifiche /Deteriorato > 45%

I dati sugli elementi di valutazione economico-patrimoniali-organizzativi dovranno essere certificati da società di revisione, iscritte all'albo speciale delle società di revisione autorizzate da Consob e al registro dei revisori legali presso il ministero di Economia e Finanza, che abbiano effettuato negli ultimi due anni la revisione legale di almeno tre banche quotate. Le procedure di revisione devono essere rilasciate ex ISAE 3000 "Assurance engagement other than audit or reviews of historical financial information".

La controgaranzia è concessa nella misura massima del 50% dell'importo garantito dal Soggetto richiedente (Confidi), a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80% dell'operazione finanziaria erogata/attivata dalla banca e che, a prescindere dal limite alla escutibilità costituito dal CAP, resti in capo al Soggetto richiedente almeno il 20% del rischio da esso assunto. Ai fini della determinazione del rischio residuo in capo al Soggetto richiedente si considera il valore della garanzia rilasciata dal Confidi al netto della controgaranzia del Fondo e di eventuali ulteriori controgaranzie rilasciate da Enti o organismi nazionali (FCG), europei (FEI), da banche, intermediari finanziari e Confidi.

La controgaranzia potrà essere incrementata fino ad un massimo dell'80% in presenza di una garanzia di terzo livello sul Fondo.

In ogni caso la controgaranzia rilasciata per singola operazione non può superare l'importo di € 500.000,00, indipendentemente dal valore della garanzia rilasciata dal Soggetto richiedente.

Ogni singola controgaranzia avrà la medesima durata della garanzia del Confidi entro il limite massimo di 84 mesi.

In caso di escussione della controgaranzia, tutte le attività di recupero del credito, anche nell'interesse del Fondo, saranno svolte dai Soggetti richiedenti (Confidi) direttamente ovvero tramite i Soggetti finanziatori, ciascuno secondo le proprie procedure pro-tempore vigenti; il Soggetto richiedente è inoltre autorizzato a dare il proprio assenso/diniego ad operazioni di modifica contrattuale sulle operazioni controgarantite, fatti salvi i limiti di cui sopra, ivi incluso operazioni di saldo e stralcio

In caso di escussione della controgaranzia, il Confidi è tenuto a rimborsare entro 60 giorni al Fondo tutti gli eventuali recuperi del credito in seguito ad azioni giudiziali e stragiudiziali poste in essere dalla banca o dal Confidi medesimo, in misura proporzionale alla percentuale di Controgaranzia escussa, benché non sia prevista la surroga nelle ragioni del credito da parte del gestore del Fondo. Tale rimborso non determina la ricostituzione del CAP utile ai fini di

**Allegato "A"**

	eventuali successive escussioni.
<b>PROCEDURE DI ATTUAZIONE</b>	
<b>ADESIONE SOGGETTI RICHIEDENTI</b>	<p>Ai fini dell'ammissione dei Soggetti richiedenti alla presente linea di intervento, gli stessi dovranno presentare un'unica domanda finalizzata al convenzionamento con il Gestore a condizioni di controgaranzia che, limitatamente all'assegnazione del Plafond garantito, saranno riviste all'inizio di ciascuno dei Periodi di riferimento. Per il primo Periodo di riferimento, il Plafond garantito viene attribuito ai Soggetti richiedenti nel limite delle risorse disponibili e tenendo conto sia della percentuale del Plafond di riferimento che determina il CAP attribuito a ciascuno di essi, sia del minore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'importo del portafoglio di garanzie che il Soggetto Richiedente (Confidi) prevede di costruire durante il Periodo di riferimento;</li> <li>- l'importo medio dei flussi di garanzie, registrati nell'ultimo biennio, erogate dal Soggetto Richiedente nell'interesse di Destinatari Finali in assenza di controgaranzia direttamente fornitagli tramite strumenti attivati a livello nazionale e/o comunitario; tali dovranno essere dichiarati ai sensi del d.p.r. 445/2000.</li> </ul> <p>Per i Periodi di riferimento successivi al primo, nell'assegnazione del Plafond garantito, in luogo del Portafoglio garanzie stimato come sopra indicato, si considererà il/i Plafond di riferimento del periodo precedente/i ad una data che sia al contempo indicativa dell'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e compatibile con l'esigenza di dare continuità di operatività ai Soggetti richiedenti, il tutto nelle modalità che verranno indicate nel provvedimento attuativo alla presente delibera.</p>
<b>COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI RIFERIMENTO</b>	<p>I dati relativi al Portafoglio di riferimento saranno trasmessi periodicamente dai Soggetti richiedenti mediante flussi informativi diretti alla piattaforma Siage (resa disponibile da Regione Lombardia) ed al Soggetto gestore.</p> <p>Nel provvedimento attuativo della presente delibera saranno dettagliati i flussi informativi richiesti e le modalità di trasmissione e i successivi obblighi dei Confidi finalizzati a consentire il corretto monitoraggio del rischio assunto dalla Linea di intervento.</p>
<b>REGIME DI AIUTO</b>	<p>Il vantaggio economico sarà in capo ai Destinatari finali, garantiti e soci dei Confidi e sarà attuato nel rispetto della normativa in tema di aiuti di stato, in particolare del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis».</p> <p>I Confidi al fine di trasferire il beneficio economico ai Destinatari finali, applicheranno uno sconto sul prezzo della garanzia così definito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualora venga applicato un sistema di determinazione del</li> </ul>

**Allegato "A"**

	<p>prezzo in base al rischio connesso e la componente relativa al rischio stesso sia determinabile, il Confidi dovrà ridurre di almeno il 40% la componente relativa al rischio della commissione sulle garanzie;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– qualora non venga applicato un sistema di determinazione del prezzo in base al rischio connesso e non possa essere determinata la componente relativa al rischio stesso, il Confidi dovrà ridurre la commissione sulla garanzia di almeno il 25%.</li></ul> <p>Inoltre, in linea con gli obiettivi regionali, il prezzo annuo della garanzia di primo livello (escluse tutte le voci versate dal Soggetto destinatario non a titolo di costo, come quote sociali e cauzioni) applicato dai Confidi ai Soggetti destinatari al lordo dello sconto sulla commissione come sopra definito, non potrà eccedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– il 5,8% della quota garantita dal Confidi per garanzie a supporto di Operazioni finanziarie con durata &lt; di 180 gg;</li><li>– il 3,5% della quota garantita dal Confidi per garanzie a supporto di Operazioni finanziarie con durata &gt;= a 180 gg.</li></ul> <p>Regione Lombardia, in relazione all'andamento dei costi applicati dai Confidi 107 TUB operanti in Lombardia, si riserva per le successive annualità operative di modificare l'entità dei prezzi annui massimi applicabili.</p> <p>L'importo del <i>de minimis</i> a carico del Destinatario finale viene determinato attraverso il metodo di cui alla decisione N182/2010 ed è pari al valore attualizzato della differenza tra il costo teorico di mercato della controgaranzia e il costo effettivamente sostenuto dal Destinatario finale, a fronte dell'ammissione al beneficio.</p> <p>Nel rispetto delle regole di cumulo e di calcolo del pertinente massimale (rispettivamente artt. 5 e 3 del reg. (UE) 1407/2013), qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3.7 del Reg. UE 1407/2013, il Destinatario finale non potrà beneficiare di alcuna delle misure di aiuto previste dal Reg UE 1407/2013.</p>
<b>TERMINI DEL PROCEDIMENTO</b>	75 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei Soggetti richiedenti alla data del decreto di concessione
<b>CONTROLLI</b>	In conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.